

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Litisconsorzio necessario, integrazione del contraddittorio: effetti processuali e sostanziali

Nel caso di litisconsorzio necessario, l'integrazione del contraddittorio prevista dall'[art. 102 c.p.c., comma 2](#), ha effetti di ordine sia processuale che sostanziale, nel senso che sana l'atto introduttivo viziato da nullità per la mancata chiamata in giudizio di tutte le parti necessarie ma è altresì idonea ad interrompere prescrizioni e ad impedire decadenze di tipo sostanziale nei confronti anche delle parti necessarie originariamente pretermesse.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 18.4.2016, n. 7629

...omissis...

Svolgimento del processo

Nel 1994 Gfff quale coltivatrice diretta e proprietaria di fondi confinanti nonchè quale affittuaria dei fondi compravenduti, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Beneventofff proponendo, nei confronti di questi, domanda di riscatto di alcuni appezzamenti di terreno siti in fffffff 1993, senza che le fosse stato consentito di esercitare il diritto di prelazione ai sensi della L. n. 590 del 1965, artt. 7 e 8, nonchè domanda di risarcimento dei danni.

Il convenuto si costituiva contestando la domanda e chiedendone il rigetto.

Il Tribunale adito, con sentenza del 30 dicembre 2006, rigettava la domanda, rilevando che l'attrice non aveva provato di possedere una forza lavoratrice familiare

tale da poter coltivare non solo un terzo dei fondi di sua proprietà ma anche quelli che intendeva acquistare con il riscatto agrario.

Avverso detta decisione la fff rappresentata dal procuratore generale (indicato nella sentenza impugnata in questa sede quale procuratore speciale) Fffffff proponeva impugnazione cui resisteva Zffff che proponeva pure appello incidentale.

La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 24 giugno 2013, accoglieva l'appello principale e, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava trasferita, per effetto dell'esercitato riscatto e subordinatamente al pagamento del prezzo di Lire due milioni (Euro 1.032,91) da effettuarsi in favore dello Z. nel termine di tre mesi decorrenti dal passaggio in giudicato di quella sentenza, la proprietà degli appezzamenti di terreno dettagliatamente indicati nel dispositivo della sentenza in parola e condannava ffff al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.

Avverso la sentenza della Corte di merito f. ha proposto ricorso per cassazione, illustrato da memoria, sulla base di tre motivi. G.ffff ha resistito con controricorso, pure illustrato da memoria.

ffffff cui il ricorso risulta notificato nella sopra indicata qualità, non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si lamenta "violazione e falsa applicazione delle norme di cui all'art. 102 c.p.c. ed art. 177 c.c., lett. a) c.c.". Sostiene il ricorrente che dall'atto di compravendita per notaio Mffffffrio Ianffffffa del 16 settembre 1993, depositato nella produzione di parte convenuta nel primo grado del giudizio, risulta che egli ha proceduto all'acquisto della proprietà dei fondi in contestazione in costanza di matrimonio e in regime di comunione legale, il che comporta che l'azione di riscatto agrario avrebbe dovuto essere esperita anche nei confronti di sua moglie, G.I.; rappresenta lo Z. che il difetto di integrità del contraddittorio, non rilevato nè dal Tribunale nè dalla Corte di appello, ben può essere rilevato per la prima volta nel giudizio di legittimità, anche d'ufficio, e chiede pertanto la declaratoria di nullità delle sentenze di primo grado e di quella di secondo grado, con rinvio al Tribunale di Benevento in diversa composizione.

Il motivo è fondato e va, pertanto, accolto.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 9523 del 22/04/2010, hanno affermato che il diritto di riscatto previsto dalla L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 39, deve essere esercitato dall'avente diritto alla prelazione nei confronti di tutti gli acquirenti comproprietari dell'immobile, i quali sono litisconsorti necessari nella relativa controversia; nel caso in cui l'acquirente sia coniugato in regime di comunione legale dei beni, il riscatto deve esercitarsi pure nei confronti del coniuge, che è ugualmente litisconsorte necessario, anche quando non abbia partecipato al contratto di compravendita, ma abbia beneficiato dell'acquisto in comunione ai sensi della lett. a) dell'art. 177 c.c..

Con la già richiamata sentenza è stato pure precisato che, nel caso di litisconsorzio necessario, l'integrazione del contraddittorio prevista dell'art. 102 c.p.c., comma 2, ha effetti di ordine sia processuale che sostanziale, nel senso che sana l'atto introduttivo viziato da nullità per la mancata chiamata in giudizio di tutte le parti necessarie ma è altresì idonea ad interrompere prescrizioni e ad impedire decadenze di tipo sostanziale nei confronti anche delle parti necessarie originariamente pretermesse e che, qualora il conduttore eserciti tempestivamente il diritto di riscatto con l'atto di citazione soltanto contro uno o alcuni degli acquirenti, il consolidamento dell'acquisto è impedito anche nei confronti degli altri acquirenti, a condizione che la nullità della domanda derivante dalla mancata notificazione a tutti i litisconsorti sia sanata dall'integrazione del contraddittorio delle parti necessarie inizialmente pretermesse.

Tali principi sono stati poi ribaditi da questa Corte, proprio in tema di riscatto agrario, con l'ordinanza n. 30424 del 30/12/2011, con la quale è stato affermato che in tema

di prelazione agraria il diritto di riscatto spettante all'affittuario di fondo agricolo è validamente esercitato anche se la relativa domanda sia stata tempestivamente proposta contro uno solo degli acquirenti, in quanto tale atto impedisce il consolidamento dell'acquisto anche nei confronti degli altri, con effetto ex tunc a condizione che la nullità della domanda derivante dalla mancata notificazione a tutti i litisconsorti sia sanata dall'integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti inizialmente pretermesse (v. pure Cass. 5/02/2013, n. 2653).

Quando, come nel caso all'esame, risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata nè dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, nè da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., comma 1, resta viziato l'intero processo e si impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383 c.p.c., comma 3 (v. Cass. 26/07/2013, n. 18127).

Non rileva la produzione in questa sede del certificato di famiglia dello Z., atteso che il motivo si fonda sul contratto di compravendita per notaio Iannella del 16 settembre 1993, prodotto nel primo grado del giudizio.

Dall'accoglimento del primo motivo di ricorso resta assorbito l'esame del secondo motivo, con cui si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., per aver, come ammesso pure dalla G. in controricorso, la Corte di merito riconosciuto il diritto di ricatto anche per fondi in relazione ai quali non è stata formulata alcuna domanda, e del terzo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 112 c.p.c., della L. n. 590 del 1965, art. 8, della L. n. 817 del 1971, art. 7 e art. 2697 c.c., nonché "omesso ed erroneo esame di una circostanza decisiva per il giudizio, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia", sostenendo il ricorrente di aver, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, contestato il possesso in capo alla G. di tutti i requisiti previsti dalla legge per l'esercizio della prelazione agraria e lamentando il predetto i sopraindicati vizi motivazionali della sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto inattendibili le dichiarazioni rese dai testi Rffffff

Alla luce di quanto precede, va accolto il primo motivo di ricorso, i restanti motivi sono assorbiti; la sentenza impugnata va, pertanto, cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Benevento, in persona di diverso magistrato.

pqm

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Benevento, in persona di diverso magistrato.